



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA

COMMISSIONE COMUNALE PER IL

PAESAGGIO

(ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12)

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29.11.2010 e ripubblicato all'albo pretorio dal 27.12.2010 al 11.01.2011 ai sensi dell'art.86 comma 3 dello Statuto Comunale.

- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 15.11.2017 e ripubblicato all'albo pretorio dal 06.12.2017 al 21.12.2017 ai sensi dell'art.86 comma 3 dello Statuto Comunale

INDICE

Art. 1	Indicazioni generali e finalità
Art. 2	Istituzione della Commissione
Art. 3	Competenze della Commissione e criteri di valutazione dei progetti
Art. 4	Composizione della Commissione
Art. 5	Nomina della Commissione, durata, decadenza, incompatibilità
Art. 6	Riunioni della Commissione e validità delle sedute e delle decisioni
Art. 7	Conflitto d'interessi
Art. 8	Indennità

Art. 1

Indicazioni generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Calusco d'Adda ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. e dell'art. 81 della L.R. 11.03.2005, n. 12.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana, da concretizzare per mezzo di una programmazione di utilizzo e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.
3. Tali finalità vengono perseguite attraverso le attività degli organismi e del personale delle strutture tecnico/amministrative preposte ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione Comunale per il Paesaggio prevista dall'articolo 81 della L.R. 11.03.2005, n. 12.

Art. 2

Istituzione della Commissione

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Calusco d'Adda. Tale Commissione é organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, nonché per i piani urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele. Sono sottoposti obbligatoriamente al parere della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria l'emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della L.R. n. 12 del 11.03.2005.
2. L'istituzione della Commissione per il Paesaggio avviene secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 06.08.2008 n. 8/7977 e D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8139.

Art. 3

Competenze della Commissione e criteri di valutazione dei progetti

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:
 - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ordinarie o semplificate, comunque denominate, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. e D.P.R. 13.02.2017 n. 31, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'art. 80 della L.R. n. 12/2005;

- irrogazione delle sanzioni amministrative ed accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. ed art. 83. L.R. 12/2005;
- giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 del 08.11.2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi, come stabilito dall'art. 64 c.8 della L.R. 11.03.2005, n. 12, quando è superata la soglia di rilevanza;
- giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 del 08.11.2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei seminterrati che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi, come stabilito dall'art. 2 L.R. 10.03.2017 n. 7, quando è superata la soglia di rilevanza;
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 11.03.2005, n. 12;
- procedure di cui all'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47;
- valutazione paesistica dei progetti o piani attuativi, per tutti i tipi di interventi che incidono in modo significativo sull'aspetto esteriore dei luoghi non assoggettati a specifico vincolo di tutela, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'08.11.2002, quando è superata la soglia di rilevanza, con riferimento a:
 - compatibilità del progetto per il corretto inserimento paesaggistico-ambientale, da valutare nelle componenti compositive estetiche percettive ed in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
 - razionalizzazione dei margini urbani dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani e la salvaguardia delle aree agricole;
 - riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- per qualsiasi altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

2. La Commissione per il Paesaggio si pronuncia altresì, oltre a quanto previsto al precedente comma, su invito del Responsabile del Procedimento edilizio su tutte le questioni inerenti la valutazione paesistica dei progetti al fine di salvaguardare e valorizzare peculiari caratteri.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio fa riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, quali in particolare:

- la Deliberazione Giunta regionale 22.12.2011 n. IX/2727 avente per oggetto: "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006";
- le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. del 08.11.2002 n. 7/11045;
- la direttiva "quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. del 29.02.2000 n. 6/48740;

- il piano territoriale regionale ed il piano territoriale paesistico regionale; contenuti paesaggistici ed ambientali tratti dagli studi a supporto del P.T.C.P.;
- i contenuti paesaggistici ed ambientali tratti dagli studi a supporto del P.G.T. del Comune di Calusco d'Adda;
- i contenuti paesaggistici ed ambientali tratti dagli studi a supporto di ogni altro strumento urbanistico territoriale anche di vasta scala.

Art. 4

Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da cinque membri, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto.

2. Il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

3. Gli altri componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; essi dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, come liberi professionisti o in qualità di pubblici dipendenti, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Calusco d'Adda.

4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie elencate ai precedenti comma 2 e 3.

Art. 5

Nomina della Commissione, durata, decadenza, incompatibilità dei commissari e funzionamento

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale, previa valutazione e comparazione dei titoli di studio e dei curricula, da parte del Responsabile del Settore Tecnico, dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione, ne designa il Presidente.

2. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

3. Con l'atto di nomina della Commissione per il Paesaggio viene stilata eventualmente una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato dei membri effettivi.

4. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di consigliere del Comune, Assessore, Sindaco. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. I membri della Commissione vengono dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al presente articolo.

6. I commissari decadono con comunicazione scritta alla Giunta Comunale da parte del Presidente, se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

7. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio è pari a quella del mandato amministrativo della Giunta Comunale che l'ha nominata. Alla scadenza del termine suddetto la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino a nuova nomina e comunque non oltre sei mesi dalla data della sua scadenza naturale.

8. La Commissione sarà abilitata allo svolgimento delle proprie funzioni solo a seguito della verifica da parte della Regione Lombardia dell'idoneità dell'ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

9. Il rinnovo complessivo dei componenti della Commissione segue la procedura di nuova nomina di cui ai commi precedenti, a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

10. Qualora si verificassero cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, od altre cause ostative che ad insindacabile giudizio della Giunta costituiscano ragioni per la revoca della nomina del componente, il soggetto nominato in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato, resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Art. 6

Riunioni della Commissione e validità delle sedute e delle decisioni

1. Il Settore Tecnico assicura l'attività di supporto tecnico-operativo della Commissione.
2. La convocazione della Commissione per il Paesaggio avviene da parte del tecnico responsabile del Servizio di Edilizia Privata, il quale procede in tal senso, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso per posta elettronica, o anche a mezzo telefono. In caso di particolare urgenza i termini di preavviso della convocazione possono essere ridotti e comunque non possono essere inferiori a tre giorni.
3. Alla seduta della Commissione partecipa senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento o suo delegato con funzioni di Segretario verbalizzante; la funzione di Segretario può essere svolta altresì da altro personale del Settore Tecnico.
4. Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche; può assistere come uditore e senza alcuna espressione o influenza di voto il Sindaco o un suo delegato, l'Assessore competente o un suo delegato, con le finalità di informare, se richiesto, sullo stato dei piani e dei programmi dell'Amministrazione comunale.
5. La Commissione per il Paesaggio ha facoltà di ammettere l'audizione di altri soggetti esterni con particolari qualifiche o competenze nonché, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, i quali, dopo aver relazionato, dovranno obbligatoriamente lasciare la seduta.
6. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal membro più anziano di età presente durante la riunione tra i componenti aventi il possesso del diploma universitario o laurea magistrale.
7. Per la validità delle sedute della Commissione per il Paesaggio è richiesta la presenza di almeno tre componenti della stessa. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I progetti sono esaminati sulla base della data progressiva di presentazione e/o loro integrazione al protocollo comunale; la struttura del Settore Tecnico del Comune pone a disposizione della Commissione tutta la documentazione necessaria per effettuare in tempo utile l'espressione dei pareri di competenza.

9. Per ogni seduta della Commissione e per ciascuna pratica esaminata od oggetto di discussione, il Segretario redige apposito verbale dove devono essere riportate le decisioni assunte, le eventuali prescrizioni e le motivazioni dei voti contrari.

10. Il processo verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario della stessa; gli atti ed elaborati esaminati, corrispondenti alla pratica di riferimento, sono quelli scaricati telematicamente sulla piattaforma digitale Sportello Unico dell'Edilizia.

11. La Commissione esprime il parere sulla scorta degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano.

12. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi e/o comunque tutto quanto ritenga necessario e utile per l'espressione del parere di competenza.

13. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tale prescrizione. Questi potrà proporre il rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

14. Le pratiche da esaminare potranno essere anche trasmesse anticipatamente a mezzo telematico per l'espressione del parere in maniera asincrona dai membri della Commissione.

15. Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.

16. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, con funzioni di relatori e senza diritto di voto, i tecnici che hanno curato l'istruttoria delle pratiche.

Art. 7

Conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione per il Paesaggio, direttamente interessati alla trattazione dei progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, al giudizio ed all'espressione del parere e sono tenuti a non partecipare all'esame della pratica allontanandosi dall'aula; di tale allontanamento deve essere fatta specifica menzione nel verbale.

2. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel territorio comunale.

3. L'obbligo di astensione dei componenti di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui siano essi stessi progettisti od esecutori, ovvero nel caso in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a soci, parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge.

Art. 8 Indennità.

1. Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs 42/2004 ai componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.